

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PISTOIA
CANCELLERIA ESECUZIONI MOBILIARI

Procedimento: R.G.E. . /2015 - SOSPENSIONE EX ART. 623 C.P.C.

Istante: S.R.L. + 2

Resistente: UNICREDIT LEASING S.P.A.

Il Giudice dell'esecuzione,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.1.2016,

ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* in considerazione della pendenza di procedimenti penali attivati dalle istanti nei confronti della resistente per i reati di usura, estorsione e truffa aggravata, procedimenti dei quali uno ancora in fase di indagini, l'altro riattivato a seguito di opposizione all'archiviazione presentata dalle odierne istanti;

rilevato, sempre con riferimento al *fumus* di fondatezza dell'istanza di sospensiva, che l'istante ha presentato domanda di sospensione dei termini ex art. 20 l.n. 44/1999 (normativa a tutela delle vittime di reati di usura ed estorsione) e che è pervenuta comunicazione dalla procura della Repubblica presso questo Tribunale di accoglimento della predetta istanza a favore degli istanti s.r.l., s.a.s. e

e in proprio: che, al riguardo, pur non essendo detto provvedimento vincolante per il G.E., purtuttavia le motivazioni dello stesso sono idonee ad integrare il requisito del *fumus*, avendo il p.m. valutato "*l'andamento delle indagini preliminari relative al procedimento penale instaurato n. 1501/14 R.Ig che trae origine dalla denuncia-querela presentata in data 14/2/2014, denunciando fatti che hanno ottenuto un primo riscontro per il reato di cui all'articolo 644 codice penale, in cui coloro che chiedono la sospensione rivestono il ruolo di parte offesa del reato*" nonché tenuto conto che l'istanza di sospensione ex art. 20 l.n. 44/1999 si raccorda ad altra istanza presentata il 17.3.2014 dai medesimi soggetti alla Prefettura di Pistoia per l'accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'usura;

rilevato, con riguardo al *periculum*, che lo stesso deve dirsi sussistente essendo l'immissione in possesso dell'immobile di Unicredit Leasing s.p.a. fissata all'11.2.2016;

P.Q.M.

Sospende la presente procedura esecutiva per la durata di giorni 300 decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza di sospensione ex art. 20 l.n. 44/1999 all'ufficio della Procura della Repubblica (15.1.2016).

Si comunichi.

Pistoia, 20.1.2016

Il giudice delle esecuzioni
dott.ssa Lucia Leoncini

